

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto «*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, specifiche misure volte,

- da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- e, dall'altra, al mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza, alla semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, nonché all'agevolazione finanziaria per le attività commerciali;

con particolare riferimento:

- all'attivazione di procedure semplificate per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari e ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza anche con riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale;



- all'individuazione di modalità che consentano la libera e non onerosa mobilità delle figure sanitarie (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell'emergenza;
- all'individuazione di modalità che consentano l'erogazione dei servizi dell'Amministrazione, prediligendo modalità digitali e telefoniche nonché procedure automatiche di rinnovo dei titoli autorizzativi per la circolazione viabilistica da parte dei cittadini;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

O R D I N A

- 1) l'adozione di procedure d'emergenza per semplificare gli acquisti, da parte del Comune di Milano, di Dispositivi di Protezione Individuale, di presidi sanitari, di ogni altro dispositivo/servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale, anche avvalendosi delle procedure previste dall'art 63 secondo comma lettera c) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. Gli acquisti sopra elencati potranno essere effettuati dai dirigenti competenti fino al perdurare delle misure governative di emergenza;
- 2) di riconoscere dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, a favore di:
 - a. tutte le figure sanitarie iscritte all'Ordine dei Medici, degli Infermieri e dei Farmacisti e gli operatori sanitari;
 - b. tutti gli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
 - c. gli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o dalle altre istituzioni preposte che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della città di Milano, indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
 - d. dei dipendenti impiegati nei servizi essenziali per l'assicurazione dell'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione;
 - e. delle categorie di soggetti impegnati in attività connesse all'emergenza, che saranno individuate con successivi provvedimenti adottati dal competente Dirigente del Comune di Milano;



le seguenti misure temporanee:

- esenzione dal pagamento della somma giornaliera prevista per l'accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" di cui alla D.G.C. n. 588/2013 e s.m.i. derogando al punto 3 dell'ordinanza n. 693/2019 dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità;
- la sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino.

Per usufruire delle suddette misure, gli aventi titolo dovranno registrarsi al servizio on line MyAreaC selezionando la funzione specifica "emergenza sanitaria" presente sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it.

- 3) la sospensione della disciplina di "Area B" e "Area C" nell'ipotesi in cui vengano adottati, assunti dal Governo e/o dalla Regione, provvedimenti maggiormente restrittivi che comportino la chiusura degli esercizi commerciali;
- 4) la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini, per tutte le tipologie di posteggi, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza;
- 5) di procedere alla proroga, da parte degli Uffici comunali, dei titoli autorizzativi alla sosta libera oltre che all'accesso in corsie preferenziali, in Zone a traffico limitato e Aree pedonali, ivi inclusi i pass disabili, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2020, per un periodo di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla scadenza di ciascun titolo;
- 6) di assicurare, da parte di tutte le Direzioni comunali:
 - laddove possibile, l'erogazione dei servizi mediante modalità digitali e telefoniche, anche potenziando il servizio Infoline 020202 e l'agenda elettronica degli appuntamenti;
 - l'erogazione dei servizi di sportello unicamente previo appuntamento, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 146/1990, al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando preventivamente gli accessi;



- 7) l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti relativi ad alcune scadenze tariffarie e fiscali, in particolare:
- a. per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese dal Demanio dell'Ente, il differimento della scadenza del pagamento delle prime tre rate relative all'anno 2020 al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
 - b. per tutti gli altri canoni di locazione e concessione relativi a beni immobili (edifici e aree) relativi all'anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
 - c. per i canoni di concessione di servizi relativi all'anno 2020, con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
 - d. per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) annuale, la ridefinizione della scadenza delle quattro rate annuali programmate nel 2020 per i mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre, rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre;
 - e. per il Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (COSAP) relativo ai mercati, ai chioschi ed edicole, il differimento della rata unica per posteggio, prevista in scadenza al 30 giugno, a una scadenza successiva al 30 settembre e comunque entro il 31 dicembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali;





- f. per il pagamento della TARI 2020, la facoltà di pagamento, oltre che in unica soluzione, in quattro rate (anziché nelle consuete due rate) e precisamente alle seguenti scadenze: 15 settembre (prima rata), 15 ottobre (seconda rata), 15 novembre (terza rata o pagamento in unica soluzione), 15 dicembre (quarta e ultima rata);
- g. la riscossione delle *royalties* maturate nell'ambito delle concessioni di servizi per il secondo semestre dell'anno 2019 e per il 2020 è differita senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
- h. per le quote contributive relative ai servizi di Nido d'Infanzia e Sezioni Primavera, la fissazione della scadenza del pagamento per la frequenza del mese di gennaio 2020, al 30 aprile 2020. Le scadenze relative alle mensilità successive verranno scaglionate di conseguenza nel rispetto dei criteri di fruizione del servizio. I mesi di chiusura per emergenza straordinaria non verranno addebitati.
- Le famiglie, che hanno effettuato il pagamento per l'anno educativo 2019/2020 in unica soluzione, avranno diritto al rimborso per la mancata fruizione del servizio nel mese di marzo 2020 o eventuali mesi successivi. Il riconoscimento del rimborso sarà subordinato all'esito dei controlli con INPS per la domanda Bonus Nido e con Agenzia delle Entrate per la detrazione fiscale;
- i. per i contributi al servizio di refezione scolastica a Milano Ristorazione Spa:
- il differimento, al 15 maggio 2020 di tutti i termini di pagamento per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, le scuole Primarie e le scuole Secondarie;
 - il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale della quota annua,



applicando le disposizioni regolamentari previste nel caso di mancata frequenza del servizio;

- lo scomputo dell'importo della quota per il periodo non usufruito, in caso di parziale versamento della quota annua, dall'ultima rata di conguaglio la cui scadenza è posticipata al 15 maggio 2020.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

